

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Magistrature Superiori*

*Presidente dell'Associazione "Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale"*  
*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna - Tel. 051.374634 - Cell. 349.2207586*  
*Pec: giuseppe.versace@pecstudio.it - Email: info@studiolegaleversace.com*

### **TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SEZIONE LAVORO**

#### **RICORSO EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.**

#### **ISTANZA DI SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA A FISSARSI MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO**

#### **CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per la docente **Francesca MODAFFARI**, nata il 19.02.1979 a Locri (RC) e residente a Soverato (CZ) via Ludwig Von Mises n. 29 (C.F.: MDFFNC79B59D976D), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., all'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), elettivamente domiciliati presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche alla seguente P.e.c.: [giuseppe.versace@pecstudio.it](mailto:giuseppe.versace@pecstudio.it)

#### **CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 88100 Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34 - Pec: [ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it)

**AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO - UFFICIO II** (C.F.80001920794) in persona del Dirigente p.t. 88100 con sede in Catanzaro, via Cosenza n. 31, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 88100 Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34 - pec: [ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it)

#### **E NEI CONFRONTI**

dei docenti iscritti, o che risulteranno iscritti, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestuali) Graduatorie d'Istituto nella fascia, ambito e classi di concorso d'interesse della ricorrente, eventualmente intimati giusta istanza che si formula in uno al presente atto

#### **PREMESSA**

La docente **Francesca MODAFFARI**, in data 31.05.2022, in occasione della procedura di aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia (GPS) e delle corrispondenti Graduatorie di Istituto indetta dal Ministero dell'Istruzione, ha provveduto ad inoltrare la domanda *on line* per l'inserimento nelle GPS della provincia di Catanzaro. (doc. 1. Domanda GPS - 2022/2024).



Successivamente la ricorrente veniva inserita nelle graduatorie provinciali di seconda fascia e nelle graduatorie di istituto dei docenti di scuola superiore di secondo grado per la classe di concorso ADSS (sostegno nelle scuole superiori).

A seguito della pubblicazione delle graduatorie GPS della provincia di Catanzaro, pubblicate sulla pagina web dell'Ambito Territoriale di Catanzaro, la docente veniva collocata nella seconda fascia della classe di concorso ADSS con punti 66,50 alla quindicesima posizione (doc. 2. Graduatoria).

Inoltre, la ricorrente essendo categoria protetta *ex lege* 68/1999, ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale 112/2022 è stata collocata dal sistema informatizzato predisposto dal Ministero dell'Istruzione in posizione n. 3 come riservista nella seconda fascia della classe di concorso ADSS (doc. 3. Foto).

In data 01.09.2022 l'Ambito Territoriale di Catanzaro, a seguito della procedura informatizzata operata dall'Algoritmo appositamente predisposto dal Ministero dell'Istruzione per l'individuazione dei supplenti per l'anno scolastico 2022/2023, pubblicava decreto n. 5579 dell'1-09-2022 e il relativo bollettino di nomine con i quali venivano individuati gli aspiranti per il conferimento delle supplenze fino al termine dell'anno scolastico su posti comuni e di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Catanzaro (doc. 4. Decreto 5579/2022 e doc. 5. Bollettino allegato al decreto 5579/2022).

Nel suddetto bollettino, la docente Francesca Modaffari, in qualità di riservista ai sensi della legge 68/99, veniva individuata dall'Algoritmo dalla graduatoria di seconda fascia, classe di concorso ADSS (sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado), come destinataria di proposta di contratto a tempo determinato per la classe di concorso ADSS (sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado) presso l'Istituto Superiore "Rita Levi Montalcini" di Sersale (CZ), fino al 30.06.2023.

In data 02.09.2022 l'Ambito Territoriale di Catanzaro pubblicava sul proprio sito web il decreto AOOSUP prot. n. 5991 con il quale disponeva la rettifica del primo bollettino di nomina, rideterminava le aliquote di riserva ex lege 68/99 ma all'odierna ricorrente veniva comunque confermata la cattedra all'Istituto Rita Levi Montalcini di Sersale (CZ), fino al 30.06.2023 (doc. 6. Decreto di rettifica doc 7 bollettino allegato).

Con decreto n. 5858 del 06.09.2022, inopinatamente l'Ambito Territoriale di Catanzaro revocava l'incarico conferito alla ricorrente in quanto per come si legge testualmente nel provvedimento venivano "rideterminate le quote di riserva di cui alla legge 68/99 e D.LGS n. 66/2010 art. 1014 e 678 per l'insegnamento ADAA -ADSS"; e contestualmente individuava come ulteriore destinataria dell'incarico l'aspirante Pugliese Luisiana da graduatoria provinciale di prima fascia con punti 36 e posizione 146 (doc. 8 Decreto 5858/2022).

In data 08.09.2022, la docente **MODAFFARI** inviava formale reclamo all'indirizzo pec dell'Ambito Territoriale di Catanzaro e chiedeva la riassegnazione dell'incarico revocato in quanto illegittimo e contestualmente, in base alle preferenze espresse il 15.08.2022 tramite procedura informatizzata, la riassegnazione all'Istituto Alberghiero di Soverato, c.d. IPSSEOA Soverato, senza però ricevere a tutt'oggi alcuna risposta dall'Amministrazione (doc. 9. Reclamo - doc.10. Istanza scelta sedi e doc. 11. Ricevute pec).



Nonostante il suddetto reclamo, a distanza di giorni, l'Ambito Territoriale di Catanzaro, in data 14.10.2022 pubblicava sul proprio sito web il decreto n. 7096 nel quale testualmente si legge che: *"l'organico di sostegno di diritto del personale docente, adeguato alle situazioni di fatto ed assegnato alle istituzioni scolastiche della Provincia di Catanzaro per l'anno scolastico 2022/2023 è rideterminato come riportato nei prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento"*. (doc 12).

Pertanto l'Amministrazione, in pari data, procedeva alla nomina di altri insegnanti di sostegno ma non dell'odierna ricorrente, pur rideterminando i posti in organico di diritto alle situazioni di fatto, che avrebbero anche consentito la rideterminazione delle aliquote ex lege 68/99.

La revoca dell'incarico precedentemente conferito alla docente **MODAFFARI** disposta dall'Ufficio II - Ambito Territoriale di Catanzaro, oggi impugnata e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale sono illegittimi per i seguenti motivi di:

<b>DIRITTO</b>
----------------

<b>SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO</b>
---

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Ed infatti, la ricorrente impugna il provvedimento emesso dall'A.T.P. di Catanzaro a mezzo del quale è stato revocato l'incarico di supplenza a tempo determinato.

Pertanto, l'atto da cui deriva il provvedimento di revoca dalle graduatorie è frutto di prerogative del dirigente dell'Ambito Territoriale di Catanzaro che lede un diritto soggettivo e che per essere tutelato necessita di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Si deve infatti osservare che le graduatorie c.d. GPS e di istituto vengono compilate non all'esito di una procedura selettiva con comparazione di diversi candidati, ma in esito alla verifica del possesso, in capo ai candidati, di alcuni requisiti legislativamente previsti, per la valutazione dei quali l'Amministrazione scolastica non dispone di poteri discrezionali. Tali graduatorie, poi, non sono finalizzate all'assunzione in via definitiva dei candidati, bensì al semplice conferimento di supplenze temporanee sulla base dei posti vacanti e/o disponibili.

*"In siffatto contesto mancano i presupposti per poter affermare, nel caso di specie, la sussistenza della giurisdizione in capo al Giudice Amministrativo, al quale, per quanto riguarda il settore del pubblico impiego c.d. "privatizzato", resta ora devoluta solo la cognizione delle procedure concorsuali finalizzate alla assunzione di dipendenti di pubbliche amministrazione, connotate dall'esercizio di poteri discrezionali e da una valutazione comparativa dei vari partecipanti alla procedura concorsuale, destinate a concludersi con l'approvazione di una graduatoria dei vincitori si veda in tal senso la recente sentenza del TAR Sicilia-Palermo n. 2388/2014, con i numerosi riferimenti di giurisprudenza ivi richiamati" (T.A.R. - Torino, sent. n. 852 del 15.05.2015).*

<b>SULLA COMPETENZA TERRITORIALE</b>
--------------------------------------



Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la sede di servizio svolto dell'odierna ricorrente, è l'**Istituto Superiore "Rita Levi Montalcini" di Sersale (CZ)**.

**L'articolo 413 comma 5 c.p.c.**, individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: "il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

La giurisprudenza identifica tale ufficio con quello, cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma "stabilmente ed organicamente assegnato" (**Tribunale di Agrigento ordinanza 27/09/2006 – Trib. di Roma 11.12.2003, Trib. di Firenze 20.3.2001**).

La giurisprudenza della **Suprema Corte (ex plurimis Cassazione 22/02/2010 n. 4172)** è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso. Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il **Tribunale di Catanzaro**, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, cioè quando la ricorrente in servizio presso l'**Istituto Superiore "Rita Levi Montalcini" di Sersale (CZ)**, il cui circondario ricade sotto l'egida della competenza territoriale del **Tribunale di Catanzaro**.

<b>FATTO</b>
--------------

Come noto, le GPS (graduatorie provinciali supplenze) normalmente si aggiornano con cadenza biennale.

Invero, con l'ordinanza n. 112 del 06.05.2022 il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato l'aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia (GPS) e le corrispondenti Graduatorie di Istituto per il biennio 2022/2022.

In base all'art. 3 dell'ordinanza menzionata, le Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) nel caso di specie per il sostegno sono articolate in due fasce:

**-GPS sostegno.**

- prima fascia: docenti specializzati su sostegno nel relativo grado;
- seconda fascia: soggetti privi della specializzazione che abbiano maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado e che abbiano o l'abilitazione o il titolo di accesso alla GPS di seconda su quel grado di istruzione.

**-Graduatorie di Istituto**

Le graduatorie d'Istituto sono usate per le supplenze brevi (maternità, malattia..) e si suddividono in tre fasce:

- la prima fascia è quella di cui fanno parte i docenti abilitati presenti in GAE (Graduatorie ad Esaurimento);
- la seconda fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di prima fascia (docenti specializzati);
- la terza fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di seconda fascia (docenti non specializzati ma che hanno tre o più anni di servizio sul sostegno).

Le Graduatorie Provinciali di Supplenza e di Istituto sono utilizzate per coprire le supplenze:

- fino al 31 agosto (Graduatorie Provinciali di Supplenza);
- fino al termine delle attività didattiche (Graduatorie Provinciali di Supplenza);



fino all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio (Graduatorie di Istituto).

Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e temporanee da parte degli Ambiti Territoriali Provinciali (normalmente iniziano l'ultima settimana del mese di agosto e terminano entro il 31 dicembre) sono completamente digitalizzate per consentire come riferisce il Ministero: *un'assegnazione delle cattedre più rapida ed efficiente*.

Come previsto dall'art. 12 comma 7 dell'O.M. 112/2022 per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno annuali o fino al termine delle attività didattiche si attinge per scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia.

Infine il comma 14 dell'art. 12 dell'O.M. 112/2022 prevede la riserva dei posti *ex legge* 68/99 in occasione del conferimento delle supplenze.

Ciò chiarito, la ricorrente è inserita nella II<sup>a</sup> fascia delle GPS e (contestuale) III<sup>a</sup> fascia delle Graduatorie di istituto per la **Provincia di CATANZARO**, nella classe di concorso ADSS a seguito di regolare domanda presentata tramite la piattaforma ministeriale *Polis - Istanze OnLine* per il corrente biennio 2022 – 2024.

Pertanto la ricorrente **Francesca MODAFFARI**, è in possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza, (vecchio ordinamento), conseguita in data 21.02.2011, presso l'Università degli Studi di Catanzaro, dei 24 c.f.u. e dei tre anni di servizio sul sostegno che costituiscono idoneo titolo di accesso alla suddetta classe di concorso, per la scuola secondaria II<sup>a</sup> grado, ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 (vedasi doc. 1).

#### **SUL FUMUS BONI IURIS**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA.**

L'art. 3 della legge 241/1990 prevede: *“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima, deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”*.

Nel caso di specie, l'Amministrazione in sfregio alla suddetta norma ha semplicemente riportato nel provvedimento oggi impugnato che: “rideterminate le quote di riserva di cui alla legge 68/99 e D.Lgs n. 66/2010 art. 1014 e 678 per l'insegnamento ADAA-ADSS” revoca l'incarico alla ricorrente.



Nel provvedimento impugnato non è dato sapere in base a quali criteri e in base a quale motivazione logico- giuridica sono state rideterminate le quote di riserva *ex lege* n. 68/99. Inoltre, l'Amministrazione ha agito in aperta violazione del principio di trasparenza in quanto, prima di procedere al conferimento degli incarichi avrebbe dovuto pubblicare un prospetto dei posti da destinare alle categorie protette. Ed infatti, il predetto principio stabilisce l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere visibile e controllabile all'esterno il proprio operato.

L'unico documento rinvenibile sul sito dell'Ambito Territoriale di Catanzaro relativo alle disponibilità per le nomine da conferire ai docenti beneficiari della Legge n. 68/99 riporta la situazione al 20.06.2022 dove all'ultimo rigo si legge HHSS disponibilità residua numero 16 posti (doc. 14 prospetto disponibilità riserve *ex lege* 68/99 del 20.06.2022 e doc prospetto riserve pubblicato dopo ).

Pertanto, non si comprende, essendoci 16 posti al 20.06.22 sulla classe di concorso sostegno (ADSS) che fine abbiano fatto i posti riservati alle categorie protette ed inoltre, non si comprende la ragione per la quale, nella rideterminazione delle quote di riserva, gli aspiranti appartenenti alle categorie protette facenti parte della prima fascia GPS della classe di concorso sostegno (ADSS) non sono stati sollevati dall'incarico precedentemente attribuito in quanto docenti specializzati (?).

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 68/99 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 112/2022 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 28597 DEL 29 LUGLIO 2022 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (ALLA QUALE L'ART. 6 DEL TRATTATO DI LISBONA HA ATTRIBUITO VALORE GIURIDICO DEI TRATTATI) – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 27 DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DEL 13 DICEMBRE 2006 (RATIFICATA E RESA ESECUTIVA DALL'ITALIA CON LA LEGGE N. 18/2009.**

In base a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 68/99, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze i lavoratori appartenenti alle categorie protette che risultano disoccupati e che si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato.

L'art. 1 della legge 68/99 distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in disabili e altre categorie.

I disabili sono: 1) invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%; 2) invalidi al lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%; 3) non vedenti; 4) non udenti; 4) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi di servizio.

Le altre categorie sono: orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata *ex lege* 407/98); 2) i soggetti equiparati ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di lavoro o di servizio; 3) profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81.



Tale principio è stato recepito nell'Ordinanza Ministeriale 112/2022 che al comma 14 dell'art. 12 prevede: “In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo, n. 66” ma anche nella circolare n. 28597 del 29.07.2022 del Ministero dell'Istruzione che detta in maniera precisa le modalità di conferimento degli incarichi a tempo determinato e che al punto 4.3 rubricato “assunzione personale avente diritto alla riserva dei posti” testualmente prevede: “il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/99 nonché ex D. Lgs 66/2010, artt. 678, comma 9 e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali”;.. Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell'allegato A, istruzioni operative finalizzate alla immissioni in ruolo, . A7... Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Il punto A7 delle istruzioni operative per le immissioni in ruolo prevede: “Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, la CM 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva dei posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 4110 del 22.2.2007 e sezione Lavoro, n. 19030 del 11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica, Tale disposto deve essere applicato, nel rispetto della ratio delle citate sentenze, anche in relazione alle assunzioni disposte attingendo dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi.

In osservanza a quanto detto sopra l'art. 7 comma 4 lett.) h dell'O.M. 112/2022 prevede che i candidati dovevano dichiarare al momento dell'inoltro della domanda di iscrizione alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima e/o seconda fascia di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99 in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda oppure se occupati con contratto a tempo determinato dovevano indicare nella domanda la data e la procedura in cui hanno presentato la certificazione richiesta al centro per l'impiego (elenco collocamento mirato).

Sulla base di tali norme si evince che la riserva di posti opera unicamente con riferimento al conferimento delle supplenze annuali (31 agosto e 30 giugno) da GAE (graduatorie ad esaurimento) e GPS (graduatorie provinciali per le supplenze).

Ai candidati riservisti invalidi spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione nella misura del 7% della dotazione organica provinciale per ciascuna classe di concorso.

Nel caso di specie la docente **MODAFFARI** appartenente alle categorie protette in quanto invalida con percentuale pari al 46% partecipava tramite apposita domanda informatizzata al conferimento delle supplenze e all'esito della procedura, in base alle regole sopra



esposte, veniva individuata dal sistema informatizzato appositamente predisposto e tarato dal Ministero dell'Istruzione come destinataria di proposta a tempo determinato presso l'Istituto Rita Levi Montalcini di Sersale (CZ).

Al riguardo va, in primo luogo, ricordato che la Corte costituzionale, con orientamento consolidato, afferma che nell'attuale quadro normativo il personale scolastico è alle dipendenze dello Stato sicchè l'assunzione del personale docente è di competenza statale. Pertanto, ogni intervento finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117 Cost., comma 2, lett. g), trattandosi di norme che attengono alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa statali (Corte Cost., sentenze n. 37 del 2005; n. 147 del 2012; n. 76 del 2013).

Nel caso di specie, la docente **MODAFFARI** è stata scelta dalla procedura informatizzata, c.d. Algoritmo, in base ai dati inseriti nel sistema e l'Amministrazione motu proprio ha rideterminato le aliquote dei posti riservati e le ha revocato l'incarico. L'Ufficio II – Ambito Territoriale di Catanzaro avrebbe dovuto fare eventuali osservazioni sulla consistenza delle vacanze e/o delle quote di riserva prima della definizione della procedura stessa e non dopo il conferimento dell'incarico. Giova comunque sottolineare come già detto sopra, che pochi mesi prima dell'emanazione del decreto di revoca impugnato, l'Ufficio II – Ambito Territoriale di Catanzaro pubblicava sul proprio sito le disponibilità dei posti da riservare alle categorie protette e, all'ultimo punto, in corrispondenza della classe di concorso HHSS vi erano 16 posti da destinare ai riservisti pertanto non si capisce la ragione per la quale vi sia stata la rideterminazione delle quote di riserva.

Ma v'è di più! L'Amministrazione nel rideterminare le quote di riserva, non ha revocato gli incarichi a tempo determinato dei candidati ex lege 68/99 che si trovavano in prima fascia della classe di concorso ADSS.

Si ricorda che, in base al comma 1, del citato art. 18 "i soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa".

Pertanto, l'azzeramento della quota disposto con il decreto impugnato non avrebbe mai potuto riguardare la **Prof.ssa MODAFFARI** che era già stata regolarmente assunta come invalida civile in data 02.09.2022.

In tale ottica, è stato anche rimarcato che la più recente normativa merita apprezzamento per una più accentuata sensibilità del legislatore verso la persona dell'invalido, pur nel rispetto del principio del bilanciamento degli interessi; il che è attestato, da un lato, dalla completa equiparazione dei datori di lavoro pubblici a quelli privati – con la perdita da parte dei primi di quello che è stato visto come il privilegio (accordato dalla L. n. 482 del 1968, art. 12) di subordinare l'assunzione degli invalidi al verificarsi delle vacanze in organico – e, dall'altro, da un riallineamento dei parametri delle quote di riserva a quelli fissati dagli altri paesi europei [Cass., Sez. Un., del 22.12.2007 n. 4110].

**SUL PERICULUM IN MORA**

**SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA**





Riguardo al *fumus boni juris* lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale riportata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza.

Ciò fermo e quanto invece al *periculum in mora* bisogna infatti considerare quanto segue.

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi della giustizia, costituito dalla non possibilità di poter avere il posto spettante, essendo assegnati i posti di sostegno dei riservisti ad altri docenti come da allegate nomine e Bollettini dell'ATP di Catanzaro (Cfr. doc. 6 e 7). [Tribunale di Bologna sentenza del 14.06.22 n. 1541].

Quindi, ad oggi il provveditorato di Catanzaro ha convocato - in riferimento alla classe di concorso della docente - tutti i docenti presenti nella prima fascia riservisti ex lege 68/99 escludendo l'istante (doc. 6 e 7).

L'attività di lavoro subordinato nella scuola rappresenta l'unica fonte attuale di reddito per la ricorrente, come risulta dall'estratto contro previdenziale nonché dalla dichiarazione dei redditi (doc. 13 Dichiarazione dei redditi).

Per di più le GPS, per dettato normativo, saranno aggiornate solo ed esclusivamente fra due anni, quindi, ciò comporterà per la ricorrente che per tale periodo, certamente, non potrà, in caso di mancato accoglimento del chiesto provvedimento d'urgenza e quindi di un conseguente ed eventuale giudizio di merito, maturare punteggio per le graduatorie future

Si comprende quindi che l'inserimento nelle GPS viene a costituire per la ricorrente uno strumento fondamentale ai fini del soddisfacimento di quell'interesse costituzionalmente tutelato ad un'esistenza libera e dignitosa previsto dall'art. 36 della Cost., che giustifica l'adozione di un provvedimento giurisdizionale d'urgenza: sotto questo profilo, va sottolineato che la ricorrente, a partire dall'a.s. 2018/2019, ha lavorato ogni anno con continuità, come risulta dalla documentazione versata in atti, per cui si deve ritenere che sussiste la ragionevole probabilità che in caso di accoglimento della predetta domanda cautelare, la ricorrente possa anche nei prossimi anni scolastici ottenere contratti di lavoro a tempo determinato.

Del resto, il mancato riconoscimento del diritto della ricorrente ad avere incarichi è per essa gravemente lesivo, perché ciò **le comporterà oltre a non avere una fonte di reddito a non avere punteggio per le prossime graduatorie e, inoltre, a non partecipare ai prossimi concorsi.**

Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro: «ricorre altresì il *periculum in mora*, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria OMISSIS di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose» [Tribunale di Messina ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021].



Infine, il periculum in mora risulta essere attuale in virtù del fatto che, l'Ambito Territoriale di Catanzaro, può ancora fino al 31.12.2022, in base alle disponibilità sopravvenute, integrare i posti di sostegno per l'anno scolastico in corso e conferire ulteriori supplenze ai candidati presenti nelle graduatorie provinciali e nel caso di specie alla ricorrente (doc12 )

oooOOOooo

Tanto premesso, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata, come in epigrafe,

### **CHIEDE**

All.mo signor Giudice designato presso il **Tribunale Civile Catanzaro**, in funzione del Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza e la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* così come riportato in ricorso, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 e 669 bis e ss. Voglia, con **decreto inaudita altera parte**, o in subordine fissata l'udienza di comparizione delle parti accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**EMETTERE DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE, NELLA FASE CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

**DISPORRE la IMMEDIATA SOSPENSIONE e DISAPPLICAZIONE** di tutti i provvedimenti impugnati emessi dall'Ufficio II – Ambito Territoriale di Catanzaro, per tutti i fatti sopra descritti.

**ACCERTARE E DICHIARARE**, in ogni caso, il diritto dell'istante ad essere assegnata – ora per allora – a Sersale (CZ) presso l'Istituto Superiore I.I.S. “Rita Levi Montalcini”, con effetto dall'a.s. 2022/2023, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di disporre l'immediata assegnazione, con ogni conseguenza di legge, oppure **ORDINARE** all'Ambito Territoriale di Catanzaro di individuare la ricorrente presso altra sede scolastica per l'a.s. 2022/2023 con contratto determinato fino al 30.06.2023 e in ogni caso con effetto retroattivo;

**ADOTTARE** ogni altro provvedimento finalizzato a rimuovere tutti gli atti amministrativi – collegati e consequenziali anche di estremi ignoti – lesivi del diritto della ricorrente e utile ad assicurare gli effetti del ricorso.

**ADOTTARE**, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente.

La causa potrebbe essere decisa sulla base della documentazione prodotta, in ogni caso si chiede eventuale ordine di esibizione alle parti resistenti della documentazione utile per la decisione, con riserva all'udienza di discussione di chiedere integrazione del contraddittorio e ulteriori mezzi di prova in relazione a difese e domande delle controparti.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare mezzi di prova.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.



Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, e il contributo unificato è pari ad € 259,00 in quanto ricorso in materia di lavoro.

**SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI**

**1.** Domanda GPS 2022/2024. **2.** Graduatoria GPS II fascia. **3.** Foto istanze online riserva. **4.** Decreto dell'ATP di Catanzaro 5579 dell'1settembre 2022. **5.** Bollettino nomine al decreto n. 5579. **6.** Decreto di rettifica dell'ATP n. 5691 del 02.09.2022. **7.** Bollettino nomine allegato al decreto n. 5691. **8.** Decreto di revoca dell'ATP Catanzaro n. 5858 del 6.09.2022. **9.** Reclamo dell'8.09.2022. **10.** Istanza scelta sedi. **11.** Ricevute pec al reclamo. **12.** Decreto dell'ATP di Catanzaro n. 7096 del 14.10.2022. **13.** Dichiarazione dei Redditi. **14.** O.M. 112/2022. **15.** Circolare supplenze del 29.07.2022. **16.** C2 Storico Centro per l'impegno. **17.** Contratto. **18.** Prospetto riserve pubblicato il 22.06.2022. **19.** Prospetto riserve pubblicato dopo

Bologna / Catanzaro, 18.10.2022

Avv. Giuseppe Versace

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto avv. **Giuseppe Versace del foro di Bologna**, in qualità di Procuratore della ricorrente signora **Francesca MODAFFARI**, considerato il fatto che la ricorrente nell'ambito del conferimento delle supplenze concorre per posti riservati, che gli aspiranti riservisti inclusi in prima fascia GPS Sostegno sono stati tutti assunti ex lege 68/99, che la stessa ricorrente è stata l'unica ad avere avuto l'incarico da seconda fascia ex lege 68/99 e che pertanto non ci sono eventuali controinteressati che potrebbero essere scavalcati dalla stessa.

Tuttavia, ove il Giudicante ritenesse gli altri soggetti collocati nelle graduatorie provinciali (G.P.S.) di I e II fascia, classe di concorso ADSS e nelle graduatorie di istituto di II e III fascia di cui al ricorso introduttivo, eventuali litisconsorti necessari e rilevato che la notifica del ricorso, risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati, nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, si chiede di autorizzare ex art. 151 c.p.c., stante la necessità e l'urgenza, la notifica del ricorso dell'emanando decreto di fissazione udienza, nei loro confronti mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e sul sito dell'Ambito Territoriale di Catanzaro.

**ISTANZA DI SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA A FISSARSI MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO**

Il sottoscritto avv. **Giuseppe Versace** del Foro di Bologna, in qualità di Procuratore della ricorrente **Francesca MODAFFARI**, stante l'emergenza sanitaria attiva su tutto il territorio nazionale per il sottoscritto procuratore non è praticabile uno spostamento in sicurezza di oltre 1.100 km.



- sia la Regione Calabria che la Regione Emilia Romagna, come si evince da notizie di stampa di rilievo nazionale, vedono attualmente un nuovo innalzamento esponenziale dei contagi da COVID-19.
- il D.L.n.°2/2021 – emanato, pubblicato in G.U. ed entrato in vigore il 14 gennaio 2021 – ha tra l'altro prorogato al 31 dicembre 2021, salvo eventuale proroga, il termine dello stato di emergenza di cui all'art.1, comma 1, D.L. n°19/2020, convertito con modificazioni dalla L. n°35/2020.

### **CONSIDERATO CHE**

- per effetto dei rinvii normativi, sono pertanto prorogate a tale data anche le novità processuali telematiche civili e penali del D.L. n°137/2020, come recentemente convertito dalla L. n°176/2020.
  - con riguardo al processo civile, continueranno ad applicarsi fino al 31 luglio p.v., fatta salva un'ulteriore proroga, *"in primis"* le norme che prevedono l'obbligo di deposito telematico generalizzato degli atti (anche introduttivi) e dei documenti negli uffici giudiziari nonché le norme (art. 221, D.L. n°34/2020) su:
    - svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte (anche quelle di separazione consensuale e divorzio congiunto qualora gli interessati rinuncino a partecipare).
    - partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti a seguito di loro richiesta.
    - trattazione della causa da remoto qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice.
  - l'art.2 del Provvedimento del DGSIA pubblicato il 20 marzo 2020 espressamente recita: *<<... le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. ...>>.*
- Tanto premesso e considerato il sottoscritto procuratore del ricorrente rivolge all'Ill.mo Tribunale adito formale

### **ISTANZA**

affinchè disponga che l'udienza a fissarsi ex artt. 700 e 414 c.p.c. si svolga mediante collegamento "da remoto" attraverso uno dei programmi sopra indicati.

Bologna / Catanzaro, 18.10.2022

Avv. Giuseppe Versace

#### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna (C.F. VRSGPP70A02A065C), difensore della Docente Francesca MODAFFARI, nata il 19.02.1979 a Locri (RC) e residente a Soverato (CZ) via Ludwig Von Mises n. 29 (C.F.: MDDFNC79B59D976D), ai sensi dell'art. 8/2 DPCM 40/16 e dell'art. 22/2 del CAD, ATTESTA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la presente copia è conforme all'originale che è stato notificato ai sopra citate controparti.

Bologna, 09.11.2022

Avv. Giuseppe Versace

